

A tutte le Associazioni Sportive aventi sede legale nell'ambito territoriale dell'ASL RomaD

OGGETTO: Comunicazioni inerenti la Legge Regione Lazio n° 24 /1997 ("Tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche").

Con riferimento alla Legge di cui all'oggetto si rammenta quanto segue.

- Gli enti sportivi - ai sensi dell'art. 15 - sono tenuti a subordinare il tesseramento di chi svolge o intende svolgere le attività sportive agonistiche, agli accertamenti di cui agli articoli 6 e 7 della L.R. 24/1997.

Gli accertamenti di cui all'art. 6 possono essere effettuati da:

- 1) medici specialisti in Medicina dello Sport iscritti nell'elenco regionale di cui all'art. 16 - operanti presso ambulatori e studi privati - ai quali la Regione Lazio attribuisce un Codice Identificativo Regionale;
- 2) medici specialisti in Medicina dello Sport (ai quali la Regione Lazio non attribuisce il Codice Identificativo Regionale) operanti negli ambulatori di Medicina dello Sport delle Aziende Usl o in altre strutture pubbliche.

L'elenco dei medici specialisti in Medicina dello Sport operanti presso gli ambulatori e gli studi privati di cui all'art. 16 della L.R. 24/1997, è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e aggiornato in tempo reale sul sito web della Regione Lazio

(http://www.regione.lazio.it/binary/rl_sanita/tbl_contenuti/Elenco_regionale_medici_sport_2013_agg_1.pdf).

- **In tutti i casi – come previsto al comma 5 dell'art. 6 della L.R. 24/1997 – le certificazioni devono indicare anche l'ambulatorio o lo studio privato autorizzato ovvero la struttura pubblica (ASL, Ente Ospedaliero) in cui è stata effettuata la visita medico-sportiva.**
- **Nell'elenco della Regione Lazio sono specificati gli studi e gli ambulatori privati presso i quali gli specialisti sono autorizzati ad esercitare l'attività medico sportiva connessa al rilascio delle certificazioni di idoneità: pertanto, il semplice possesso del codice identificativo regionale non consente allo specialista di effettuare visite e di rilasciare certificazioni presso strutture sanitarie non autorizzate allo svolgimento di tale attività.**
- **Il S.I.S.P. dell'ASL Roma D può effettuare ispezioni presso le società sportive aventi sede legale nel proprio comprensorio territoriale, avvalendosi del Dirigente di Medicina dello Sport e di Tecnici della Prevenzione con qualifica di UPG (Ufficiali di Polizia Giudiziaria). Tali controlli, ai sensi dell'articolo 21 della L.R. 24/97, prevedono la possibilità di sanzioni amministrative a carico degli enti sportivi, laddove si configuri la violazione degli obblighi indicati negli articoli 14 e 15 della legge stessa.**

**Il Dirigente di Medicina dello Sport
Dott. Antonio Fiore**

